

CAMERA DEI DEPUTATI N. 685

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SAVIO, ALESSI, ALIVERTI, ALTERIO, ARMELLIN, BERNI, BERTOLI, BIAFORA, BONSIGNORE, BORRA, CACCIA, CAFARELLI, CANCIAN, CARELLI, PIER FERDINANDO CASINI, COLONI, SILVIA COSTA, DAL CASTELLO, DEGENNARO, FRANCESCO FERRARI, WILMO FERRARI, FORTUNATO, FRASSON, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI CARULLI, GELPI, GIOVANARDI, GOTTARDO, ANGELO LA RUSSA, LATTERI, LIA, LUCCHESI, LUSETTI, MALVESTIO, VINCENZO MANCINI, MAZZOLA, MICHELINI, NENNA D'ANTONIO, NICOTRA, NUCCI MAURO, PATRIA, PERANI, PIREDDA, SANESE, SANTUZ, SAPIENZA, SARETTA, SILVESTRI, TASSONE, TEALDI, TISCAR, TORCHIO, URSO, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZARRO, ZOPPI

Delega al Governo per l'emanazione di norme per l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero

Presentata il 13 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quello del voto agli italiani all'estero è un problema ormai antico e maturo per una giusta soluzione.

In un'epoca in cui, per pressione di opinione pubblica, al pieno godimento dei diritti civili dei singoli sono dati spazi e rilievo notevoli, come si confà ad una società evoluta quale la nostra, privare del diritto di voto alcuni cittadini soltanto perché residenti all'estero per motivi di lavoro, costituisce un vero e proprio abuso.

Esistono — è ben chiaro — difficoltà di varia indole; non ultima quella della scarsa disponibilità di taluni Stati a con-

sentire l'instaurarsi nei loro territori di un clima elettorale. Va altresì riconosciuto che l'organizzazione delle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari in seggi elettorali richiede una attrezzatura, in uomini e mezzi, ben studiata e calibrata a misura dell'entità stessa di ogni singola nostra comunità.

Per quel che si riferisce, in particolare, alle nazioni dell'Europa dei dodici è chiaro che la normativa andrà coordinata anche con quella per l'elezione del Parlamento europeo.

Ogni difficoltà, d'altra parte, deve cedere il passo di fronte alla esigenza di

riconoscere l'esercizio del più essenziale diritto politico e civile, che è quello del voto (la prima e più elevata forma di partecipazione che uno Stato democratico ha il dovere di assicurare ai cittadini) ad un numero considerevole di connazionali, che risiedono all'estero soltanto perché il nostro Paese non è in grado di assicurare a tutti adeguate ragioni di lavoro.

Per citare fra le comunità italiane soltanto le più rilevanti, giova ricordare che oltre 296.000 italiani risiedono in Belgio; 581.000 in Francia; 544.000 in Germania; 187.000 in Gran Bretagna; 21.000 in Lussemburgo; 800.000 in Svizzera ed altri 100.000 circa in altri Stati europei.

Oltremare, le comunità più numerose e rilevanti si trovano in Argentina (1.140.000); in Brasile (354.000); in Canada (190.000); negli Stati Uniti (250.000); in Venezuela (188.000); in Australia (588.000); senza contare i più che 100.000 italiani residenti nel continente africano.

La proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare è redatta in forma di legge delega per facilitarne l'inserimento — se approvata — nel coacervo delle disposizioni vigenti in materia elettorale.

A differenza di precedenti iniziative che tendevano a costituire un collegio unico nazionale speciale per i residenti all'estero con un elettorato passivo egualmente riservato e con un numero di deputati e senatori in aumento o in diminu-

zione rispetto a quelli costituzionalmente fissati (il che implicava anche procedimenti di revisione della Costituzione) la presente proposta è intesa a rendere influente il voto dei connazionali residenti all'estero come se si trovassero in patria.

Ciascuno di essi viene registrato nelle liste elettorali — su domanda — del comune di nascita purché sia in possesso di un passaporto valido.

Della registrazione è presa nota in appositi registri da istituire presso le rappresentanze diplomatiche e consolari.

Le operazioni di iscrizione e registrazione avvengono per via postale. Così pure l'inoltro dei certificati di voto e delle schede di votazione e la loro ritrasmissione, a meno che gli interessati non vogliano procedervi personalmente.

Si tratta in sostanza di attuare un sistema di tenuta delle liste fondato sul voto per corrispondenza ben noto alle legislazioni dei paesi scandinavi, della Francia e degli Stati Uniti, i cui precedenti possono offrire spunto a contributi ulteriori ed a miglioramenti ai quali la proposta è del tutto aperta.

Si confida, pertanto, che, in vista delle finalità dianzi cennate, non mancherà l'approvazione dei colleghi ad una iniziativa che, si ripete, è costituzionalmente doverosa nei confronti di una così rilevante parte delle comunità nazionali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per regolare il diritto di voto e di rappresentanza parlamentare degli elettori italiani residenti all'estero, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.

2. I decreti legislativi saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del tesoro, previo parere di una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e quindici deputati, designati d'intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e del Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368.

ART. 2.

1. L'elettorato attivo all'estero è concesso ai cittadini italiani in possesso di passaporto italiano che ne facciano richiesta ai comuni di nascita per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio.

ART. 3.

1. La richiesta di cui all'articolo 2 è fatta su appositi moduli disponibili presso le rappresentanze diplomatiche nazionali.

2. I moduli per la richiesta possono essere richiesti anche per via postale.

3. Le firme sui moduli sono autenticate da un notaio o da altra autorità abilitata dalle leggi dello Stato di residenza oppure dal console italiano competente per territorio.

ART. 4.

1. La richiesta di iscrizione nelle liste elettorali deve pervenire ai comuni di nascita nei termini prescritti dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

2. La richiesta è spedita direttamente dagli interessati oppure per il tramite della rappresentanza diplomatica e consolare competente per territorio alla quale, in ogni caso, è inviata una copia autenticata.

3. Ai fini del rispetto dei termini, fa fede la data del timbro postale attestante l'avvenuta spedizione.

4. Il segretario del comune ricevente e l'ufficiale consolare competente attestano la ricezione all'interessato utilizzando la sezione del modulo a ciò destinata, inviandola al mittente per via postale.

5. Il segretario del comune ricevente dà comunicazione all'interessato, per via postale e utilizzando altra apposita sezione del modulo, dell'avvenuta iscrizione nelle liste elettorali. Analoga comunicazione è effettuata nei confronti della rappresentanza diplomatica e consolare competente per territorio mediante utilizzazione di altra apposita sezione del modulo.

ART. 5.

1. Entro termini compatibili con quelli stabiliti nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, ciascun richiedente ha il diritto di chiedere notizie alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio concernenti la sua domanda, nonché di produrre ricorsi avverso il diniego di iscrizione nelle liste elettorali ai sensi del predetto testo unico, anche quando il diniego sia desumibile da mancata risposta.

2. I termini per i ricorsi di cui al comma 1 sono gli stessi di cui al citato testo unico, aumentati di trenta giorni.

3. A giudicare sui ricorsi sono competenti i tribunali amministrativi delle regioni ove si trovano i comuni di nascita degli interessati.

ART. 6.

1. Il modulo di cui agli articoli 3 e 4 contiene:

a) nome, cognome, data e comune di nascita, paternità e maternità del richiedente;

b) numero del passaporto italiano in suo possesso;

c) località di residenza all'estero, con l'indicazione, altresì, della circoscrizione amministrativa necessaria all'identificazione e, ove esistente, del numero di codice di avviamento postale;

d) circoscrizione diplomatica o consolare italiana competente.

2. Apposite sezioni del modulo sono redatte in modo da essere staccabili e rinviabili per le incombenze di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4.

ART. 7.

1. Agli elettori residenti all'estero, oltre al certificato elettorale, sono inviati una scheda per la votazione contenente i simboli delle liste ammesse, l'elenco dei nomi dei candidati di ciascuna lista, nonché due buste per il ritorno postale affrancate via aerea e raccomandate con spesa a carico del destinatario. L'invio di tali documenti deve essere effettuato con una tempestività sufficiente a consentire che le buste possano essere ritrasmesse alla sede diplomatica o consolare competente entro il decimo giorno precedente quello delle elezioni.

2. La scheda con il voto espresso è chiusa e sigillata in una busta. La dichiarazione giurata di espressione personale

del voto, firmata dall'elettore, redatta su apposita sezione staccabile del certificato elettorale, è posta nell'altra busta. Le buste possono essere anche consegnate a mano dall'elettore che lo desidera nel giorno previsto e nelle ore corrispondenti per le votazioni in Italia.

ART. 8.

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari sono costituite in seggi elettorali, presiedute da funzionari dello Stato italiano e composte da rappresentanti delle liste concorrenti tratti dagli elettori residenti all'estero e, occorrendo, integrati con elettori provenienti dall'Italia.

2. Nel giorno della consultazione, all'ora corrispondente a quella italiana per l'inizio dello scrutinio, i seggi elettorali procedono alla apertura delle buste, constatando prima il numero dei votanti sulla base degli elenchi posseduti e, successivamente, i voti riportati dalle liste ed i voti di preferenza.

3. Delle operazioni di cui al comma 2 sono estesi regolari verbali. I dati ottenuti sono immediatamente comunicati all'Ufficio centrale elettorale presso la Corte di cassazione di Roma che provvede ad inoltrarli agli uffici circoscrizionali presso le corti d'appello. I verbali sono immediatamente trasmessi alla rappresentanza diplomatica della capitale dello Stato che provvede ad inoltrarli al più presto in Italia.

4. Si applicano, per la stesura dei verbali e per la conservazione delle schede, le norme previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, per le analoghe operazioni effettuate dalle sezioni agenti nel territorio nazionale.

ART. 9.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, il Governo osserverà, nella emanazione dei decreti le-

gislativi, le disposizioni applicabili delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e la tenuta e la revisione delle liste elettorali, nonché delle leggi per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

ART. 10.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero ».

ART. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.